



COMUNE DI FOZA

Provincia di Vicenza

Via Roma, 4 CAP. 36010 P. IVA – C.F. 00537800245

Tel. 0424/698003 - Fax 0424/698281

e-mail: patrimonio@comune.foza.vi.it

Copia

Prot. N. 4801

ORDINANZA N. 14/2023

OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO AL SENTIERO CAI N.860;

IL SINDACO
(Geom. Bruno Oro)

Visto che in data odierna è stato firmato il Verbale di consegna del lotto Bostrico Col Capon 2023 e che pertanto inizieranno i lavori di taglio ed esbosco del legname colpito da bostrico in loc. Col Capon in Comune di Foza;

Visto che l'area interessata dalle operazioni di taglio ed esbosco del legname è attraversata longitudinalmente dal sentiero CAI n. 860;

Rilevata la pericolosità delle lavorazioni in corso e vista la metodologia di esbosco prescritta tramite utilizzo di gru a cavo che prevedono lo strascico di carichi sospesi con possibile rotolamento a valle di massi o materiale legnoso;

Accertata pertanto la necessità di impedire l'accesso non autorizzato all'area di cantiere al fine della tutela della pubblica sicurezza ed incolumità;

Visti gli artt. 50 e 54 d. lgs. 267/2000;

ORDINA

- Il divieto di accesso al sentiero CAI n. 860 dal tratto "Strada Futa alle Casare di Malga Meletta" in entrambe i sensi di marcia ai non addetti ai lavori, dal giorno 19/10/2023 al 30/04/2024 e comunque fino ad ultimazione dei lavori di taglio ed esbosco del lotto di legname denominato "Bostrico Col Capon 2023".

DISPONE CHE

Sia installata apposita segnaletica da parte della Ditta esecutrice dei lavori forestali;

La presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. La presente ordinanza sia inviata al CAI di Asiago per i conseguenti avvisi sui propri canali di comunicazione.

A V V E R T E

- 1) Che in caso mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 689/81 e dall'art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, oltre che alle sanzioni previste dall'art. 650 del CP;
- 2) A norma dell'art. 3 quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione,

ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Venezia (Legge 06/12/1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando Stazione di Asiago dei Carabinieri Forestali, al Cai Club di Asiago.

Foza, li 19/10/2023

*Il Sindaco
F.to Geom. Bruno Oro*